

Ulteriori modifiche al Codice della Strada

Veicoli immatricolati all'estero: spazzata via la riforma del 2018! Modificati gli articoli 93, 94, 132 e 196. Introdotto l'articolo 93-bis.

Prima analisi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2021, n. 238.

a cura di Gianluca Fazzolari* e Raffaele Chianca**

Dopo la miniriforma del 2018 con la quale nel codice stradale nazionale, nell'intento di stroncare il fenomeno dell'esterovestizione, erano state introdotte importanti modifiche agli articoli 93, 132 e 196; con la legge 238/2021 il legislatore tenta nuovamente di mettere ordine nella querelle che riguarda i veicoli con targa estera che circolano in Italia, condotti da conducenti residenti e non residenti.

Attraverso l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante *“disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, vigente a decorrere dal 1° febbraio 2022, il legislatore interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (meglio noto come Nuovo Codice della Strada) che si illustrano di seguito.

Dalla lettura della novella legislativa emerge che le novità riguardano la circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati oltre confine, nella misura in cui:

- sono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell'articolo 93 (art. 2, comma 1 lett. a) legge 238/2021);
- viene introdotto l'articolo 93-bis, con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, norma che troverà applicazione solo quando saranno decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 18 marzo 2022 (art. 2, comma 1 lett. b) legge 238/2021);
- nell'articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il comma 4-ter;
- è intervenuta la riformulazione dell'articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
- il primo comma dell'articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.

Alla luce di quanto precede, preliminarmente a quanto si dirà, corre l'obbligo di precisare che dalla formulazione della rubrica del neo introdotto articolo 93-bis e da quella del nuovo articolo 132, si ricava essenzialmente che il legislatore - almeno sulla carta - ha inteso dedicare il primo (art. 93-bis) alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da residenti in Italia, mentre il secondo (art. 132), che tratta sempre di veicoli immatricolati oltre confine, ai conducenti non residenti.

Ciò detto, lo sparti acque rispetto a dette norme è da ricercarsi non tanto nel Paese di registrazione, U.E. – S.E.E. o extra UE, del veicolo quanto nella natura del conducente se residente in Italia o meno.

Consentiteci di dire che, al fine di uniformare il diritto interno, il legislatore ha il pieno diritto di riscrivere le norme così per come meglio crede, tuttavia non ha il diritto di “tormentarle” senza chiarire le questioni in modo definitivo, così come anche questa volta ha fatto. Quella della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli con targa estera, almeno in astratto, non dovrebbe essere così complicata e tormentata come invece appare dall'analisi dell'exkursus storico delle norme susseguitesi nel tempo.

La modifica, con abrogazioni, dell'articolo 93 C.d.S.

Attraverso l'abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dell'articolo 93 C.d.S., viene spazzato via tutto l'impianto preesistente riguardo ai precetti (comma 1-bis e 1-ter), ed ai rimedi (comma 1-quater) in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero da parte dei residenti in Italia. È cancellato, infatti, il divieto di circolare con un veicolo immatricolato all'estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, così come non è più presente alcun espresso riferimento ai veicoli immatricolati all'estero in posizione di leasing, locazione o di comodato, da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. Non è più contemplata per l'intestatario del veicolo estero la possibilità di chiedere al competente

ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine (comma 1-quater).

Per quanto concerne le deroghe (comma 1-quinquies), esse vengono in parte trasfuse nell'articolo 93-bis al comma 5, dove non è più presente alcun riferimento al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

Il preesistente regime sanzionatorio amministrativo pecuniario ed accessorio disciplinato al comma 7-bis e 7-ter dell'articolo 93, è pressoché trasfuso rispettivamente al comma 7 e 8 del neo introdotto articolo 93-bis C.d.S.

Insomma, con l'abrogazione dei commi così per come indicati, si pone fine allo stravolgimento dell'articolo 93 C.d.S., norma da sempre destinata a disciplinare l'immatricolazione dei veicoli sul territorio nazionale, in cui a nostro avviso, così come già avevamo sostenuto fin dal 2018, non potevano e non dovevano coesistere precetti e sanzioni in materia di circolazione di veicoli esteri.

Ma vediamo un po' più nel dettaglio, articolo per articolo, la riforma in materia di veicoli immatricolati all'estero:

L'art. 93-bis C.d.S.

In particolare il nuovo articolo 93-bis **al comma 1**, fissa il precetto secondo il quale è previsto che gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi **immatricolati in uno Stato estero** che risultino **di proprietà di persone che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia** possano circolare sul territorio nazionale a condizione però che entro **tre mesi** dall'acquisizione della residenza vengano immatricolati in base alle vigenti disposizioni del codice della strada.

Tuttavia, il **comma 2 dell'articolo 93-bis** specifica che, in relazione ai suddetti mezzi, condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente **residenza anagrafica in Italia**, che però non coincida con l'intestatario del veicolo stesso, debba essere custodito **all'interno del veicolo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo**. Qualora poi l'utilizzo degli automezzi in questione superi la durata di trenta giorni, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Significativo, per gli sviluppi operativi che presenta, l'ultimo periodo del comma in commento nel quale è specificato che **"ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter"**. A tal proposito c'è da chiedersi se la questione andrà ad abbracciare anche la documentazione atta a comprovare la garanzia assicurativa, o se si continuerà con l'interpretazione di cui alle ben note circolari in materia.

Il **comma 3** dell'articolo in esame, nell'affrontare l'ormai annosa questione legata alle problematiche dei lavoratori frontalieri, specifica che quanto previsto dal comma 2 si applica anche ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano la propria attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo confinante e che circolino con veicoli di loro proprietà che siano ivi immatricolati. Per tali soggetti vige l'obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. Viene previsto, inoltre, che i veicoli registrati sulla base di quanto indicato dal comma due possono essere condotti anche da familiari conviventi dei soggetti che abbiano residenza in Italia.

Richiamando nei fatti i contenuti dell'articolo 36 e dell'allegato 2 della Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l'8 novembre 1968, il **comma 4** specifica che le targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in questione devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione che deve essere composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.

Rispetto al regime derogatorio il neo introdotto articolo 93-bis al **comma 5**, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia, nonché per il personale civile e militare che sia dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero oltre che per il personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. Le disposizioni in questione, infine, non trovano applicazione per i familiari conviventi all'estero con il sopracitato personale e qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.

Sempre in tema di deroghe, attraverso il **comma 6** viene stabilito che le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli

immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Il regime sanzionatorio derivante dal mancato rispetto dei precetti di cui al comma 1 e 3 è disciplinato dal **comma 7**, in cui viene stabilito che *“il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.”*

Il **comma 8**, invece, per chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 93-bis, prevede l'irrogazione della *“sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”*

Ulteriori sanzioni sono inoltre stabilite dal **comma 9** che testualmente prevede:

“Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.”

L'art. 94 C.d.S.

L'articolo 2, comma 1 lett. c), della legge 238/2021 interviene con ulteriori modifiche al codice della strada inserendo nell'articolo 94 il comma 4-ter. Nello specifico il comma 4-ter, prevede che il sistema informativo del pubblico registro automobilistico sia aggiornato con l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali viene chiesta la registrazione così come disciplinata dal neo introdotto articolo 93-bis, comma 2.

L'art. 132 C.d.S.

Lo stesso **articolo 2**, comma 1 lett. d) della legge in commento, interviene, inoltre, con ulteriori modifiche al codice della strada andando a sostituire **integralmente l'articolo 132** relativo alla **circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia**.

Il nuovo articolo 132, al **comma 1**, specifica che, al di *“fuori dei casi contemplati dall'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali siano state già adempite le formalità doganali o quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle convenzioni internazionali che siano state rarificate dall'Italia”*.

Il **comma 2** del novellato articolo 132 stabilisce che i veicoli richiamati nel primo comma, qualora di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede in Italia, possono circolare sul territorio nazionale per l'intera durata del mandato.

Analogamente a quanto già indicato nell'articolo 93-bis, il **comma 3** dell'articolo in commento, nel richiamare i contenuti dell'articolo 36 e dell'allegato 2 della Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l'8 novembre 1968, specifica che le targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere composte da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità stabilite nel regolamento aggiungendo che l'eventuale inosservanza è perseguita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 100, comma 11 e 15 C.d.S.

Così per come appare nella nuova stesura l'articolo 132 al **comma 4** prevede, inoltre, che il mancato rispetto dei precetti di cui al comma 1, comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, si legge nel nuovo **comma 5**, comporta l'irrogazione del regime sanzionatorio di cui al comma 7 del neo introdotto articolo 93-bis C.d.S., cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

Se l'articolo 132 nelle sue precedenti formulazioni, così per come abbiamo avuto modo di illustrare in altri interventi a nostra firma, era da ritenere materialmente inapplicabile, fatte salve particolari situazioni rispetto alle quali gravava - e grava - sull'organo accertatore l'onere di suffragare l'ipotesi sanzionatoria con dettagliati e documentati riscontri oggettivi, nella sua attuale composizione non renderà certamente la vita facile a chi tenterà di applicarlo. A tal proposito non sono poche e perplessità che ci assalgono.

Sul punto in questione, a parte l'ipotesi contemplata dal comma 2 che dovrà esser suffragata da "prove" oggettive, anche attraverso questa riscrittura dell'articolo 132, agli organi preposti al controllo non viene fornito alcun apporto significativo affinché si possa parlare di un impianto normativo applicabile in concreto.

Basti pensare al provvedimento di interdizione all'accesso sul territorio nazionale individuato al comma 4, derivante dal mancato rispetto del precetto del comma 1.

Letteralmente "*interdire*" ha il significato di: "*proibire con un atto di autorità*", "*vietare l'ingresso agli estranei*" o, ancora, "*esentare da un diritto o una facoltà*".

Sicché, senza innescare inutili polemiche, l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale, più che come, quando ed all'indirizzo di chi dovrebbe trovare applicazione?

Con riferimento al significato letterale della parola "interdire", l'atto di inibizione all'accesso sul territorio nazionale dovrebbe avvenire in sede di controllo ai valichi di confine (terrestri e marittimi) allorché il conducente si accinge ad introdurre il veicolo in Italia, e non potrà certo operare nel momento in cui il veicolo è già nel territorio della Repubblica!

A tal riguardo, fatte salve le ipotesi di contrabbando che riguardano la conduzione di veicoli registrati in Paesi terzi rispetto alla U.E., giova rammentare che il nostro Paese figura tra gli Stati membri dell'Unione europea, macro area geo – politica in cui vige la libera circolazione delle persone e delle merci.

Lasciateci concludere questo breve commento del riformulato articolo 132 con una punta di incredulità! Non riusciamo davvero a credere, anche dopo questa ennesima modifica, come sia possibile trascinare in una norma del XXI secolo l'insormontabile zavorra di refusi, concepiti dagli strumenti legislativi in materia, risalenti ai primi anni del '900, assolutamente efficaci in quell'epoca, ma sorpassati ed obsoleti tanto da non consentire l'applicazione al giorno d'oggi. Ovviamente ci riferiamo a quanto letteralmente recita l'articolo in argomento al comma 1: "*sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine*", passaggio, quest'ultimo, che rende praticamente inapplicabile l'articolo 132.1. Sicché osiamo dire: "*errare humanum est perseverare autem diabolicum*".

L'art. 196 C.d.S.

Si segnala, infine, che l'**articolo 2**, comma 1 lett. e), della legge 238/2021, introdotto dalla Commissione durante l'esame in sede referente, modifica in parte l'articolo 196 del codice della strada stabilendo che delle violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 93-bis, così per come illustrato più sopra, risponde in solido la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, in base a

quanto risulti dai documenti di circolazione, a meno che non provi che la conduzione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

Questa una prima analisi degli articoli del codice stradale nazionale che entreranno a far parte della "cassetta degli attrezzi" degli organi di polizia della mobilità, ed attraverso i quali dovranno tentare di contrastare, laddove possibile, l'indiscriminato uso di veicoli immatricolati all'estero da parte di chi continua a non averne titolo.

Per ora, ma solo per ora, in attesa di lumi e delucidazioni riguardo alle procedure in ordine all'autorizzazione per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, ma anche in materia di documento che dovrà essere custodito all'interno del veicolo, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità, o riguardo alla corretta applicazione dell'articolo 132, chiudiamo qui il discorso... una cosa però è certa! Abbiamo perso l'ennesima occasione per rendere semplice e facilmente applicabile una norma così incomprensibilmente tormentata... e che Dio ce la mandi buona!

*** Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Specializzato in controllo documentale,
tecniche investigative e servizi di polizia stradale**

**** Consulente ed esperto internazionale,
già Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato**

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.